

# ***COMUNE DI TRAVERSELLA***

## **STATUTO**

**(Approvato con delibera C.C. n° 4 del 10 gennaio 2015)**

# **TITOLO I IL COMUNE**

## **Comune**

### **Articolo 1**

1) Il Comune di Traversella rappresenta la comunità che vive nel territorio comunale, ne assicura l'autogoverno, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, politico, economico e sociale.

2) Il Comune di Traversella gode di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3) Il Comune di Traversella esercita le proprie funzioni contribuendo alla valorizzazione delle forme associative oltreché promuovendo la partecipazione dei cittadini all'amministrazione.

### **Articolo 2**

#### **Finalità del Comune**

1. Il Comune esercita le proprie attribuzioni perseguendo le seguenti finalità:
  1. tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità e alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione;
  2. contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, alla tutela della salute, alla casa, all'istruzione e ad uguali opportunità formative e culturali, nel rispetto della libertà di educazione;
  3. realizzare un equilibrato sviluppo economico del Comune;
  4. promuovere il rispetto della vita e la sicurezza sociale, rimuovendo le cause di emarginazione, con particolare attenzione alla tutela dei minori e degli anziani ed al diritto delle persone handicappate ad un comune accessibile, mediante l'abbattimento delle barriere architettoniche, e ad una rete di servizi e di interventi che ne facilitino l'integrazione sociale e ne accrescano le opportunità lavorative. Il Consiglio Comunale potrà adottare apposite Carte dei Diritti, elaborate anche su proposta dei cittadini e previa ampia consultazione;
  5. tutelare la famiglia, riconoscendone il ruolo sociale e assicurandone il sostegno;

6. tutelare l'ambiente di vita e di lavoro, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento e promuovere il rispetto per la natura e per gli animali;
7. valorizzare, anche sul piano nazionale ed internazionale, il patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale della comunità e promuovere la conoscenza delle tradizioni culturali piemontesi e delle altre culture e specificità della comunità locale;
8. valorizzare le aggregazioni sociali, tutelandone l'autonomia e stimolare l'iniziativa privata, la cooperazione sociale, il volontariato e l'associazionismo.

### **Articolo 3**

#### **Cittadinanza Onoraria e Sigillo Civico**

1. Il Consiglio Comunale può conferire la cittadinanza onoraria a personalità, italiane o straniere, non residenti a Traversella, con propria mozione motivata presentata da almeno un quarto e approvata da almeno due terzi dei suoi componenti;
2. Il Consiglio Comunale può conferire il sigillo civico a cittadini traversellesi, meritevoli di particolare riconoscimento, con propria mozione motivata presentata da almeno un quarto e approvata da almeno due terzi dei suoi componenti.
3. In apposito albo, costantemente aggiornato, è contenuto l'elenco delle cittadinanze onorarie e dei sigilli civici, con relative motivazioni, conferite dal Consiglio Comunale.

### **Articolo 4**

#### **Associazioni e forme organizzate di partecipazione**

1. Il Comune, nel rispetto del dettato costituzionale in materia di libertà di associazione, riconosce e valorizza le libere forme associative di cittadini, di residenti, di utenti e di volontariato senza fini di lucro, anche se prive di personalità giuridica, in relazione all'utilità sociale dei fini perseguiti e delle attività svolte.
2. Il Comune promuove e valorizza la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini a forme di autogestione e autoorganizzazione degli utenti, di gestione sociale e di collaborazione alla gestione di servizi e strutture comunali e ad altre attività socialmente utili, regolandone le modalità con delibere quadro approvate dal Consiglio Comunale.

## **Articolo 5**

### **Diritto di informazione**

1. Il Comune di Traversella riconosce, garantisce e promuove il diritto del cittadino ad essere informato in modo completo ed obiettivo sull'attività degli organi e degli uffici, nonché su ogni altro aspetto afferente l'Amministrazione, quale necessario presupposto per la realizzazione della piena trasparenza amministrativa e per l'eliminazione di ogni ostacolo, formale e di fatto, alla partecipazione alla organizzazione politica, economica e sociale del comune.
2. Il Comune istituisce un Ufficio per l'Informazione e le Relazioni con il Pubblico, con sede nel Palazzo Municipale, con il compito di:
  1. fornire all'utenza informazioni relative ai servizi, agli atti e allo stato dei procedimenti;
  2. essere tramite tra il cittadino che intenda esercitare i propri diritti di partecipazione e di accesso e il titolare dell'ufficio responsabile del procedimento;
  3. formulare all'Amministrazione proposte inerenti il rapporto con l'utenza.
3. Il Comune di Traversella assicura ai cittadini, alle associazioni ed alle forme organizzate di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del Bilancio annuale e dei suoi allegati.
4. Il Comune promuove e garantisce l'informazione ai cittadini sulle principali attività, procedure, atti amministrativi, con i mezzi ritenuti più idonei, anche attraverso l'utilizzo e l'implementazione costante della rete informatica.
5. I locali ove ha sede l'Albo Pretorio devono garantire adeguata accessibilità ai cittadini.

## **Articolo 6**

### **Diritto di accesso**

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, con le eccezioni previste dalla legge e individuate dal Regolamento dell'accesso.
2. Il Regolamento assicura ai cittadini ed ai residenti, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina le modalità per il rilascio di copie degli atti.
3. Sono esclusi permanentemente o temporaneamente dal diritto di accesso i documenti dei quali disposizioni normative dello Stato o del Comune vietino la divulgazione o consentano il differimento di questa.
4. Il Comune deve garantire ai cittadini e ai residenti, in modo tempestivo e completo, l'accesso alle informazioni, di cui è in possesso, relative allo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

## **TITOLO II CONSIGLIO COMUNALE**

### **Articolo 7**

#### **Composizione, elezione, durata e scioglimento**

5. La composizione, l'elezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
6. Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, in assenza di apposito regolamento, è disciplinato dallo Statuto stesso e per quanto non previsto dalle legge.

### **Articolo 8**

#### **Consiglieri Comunali**

1. I diritti e i doveri dei Consiglieri sono stabiliti dalla legge. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio Comunale. Possono presentare proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno, nonché interrogazioni, interpellanze e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Le modalità di presentazione dei suddetti atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale o, in assenza, dal presente Statuto.
2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere, dagli uffici del Comune, dalle Aziende e dagli Enti dipendenti da questo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato, con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.o, in assenza, dal presente Statuto. Le richieste andranno poste in forma scritta e saranno evase nel tempo massimo di giorni 20 dal ricevimento delle stesse, prorogabili di una sola volta in caso di manifesto impedimento ad adempiere.
3. Gli statuti delle associazioni, dei comitati, delle fondazioni, delle agenzie, e di tutte le altre forme associative costituite dal Comune, o alle quali lo stesso aderisce, devono stabilire i documenti e le informazioni di cui sono in possesso che, su richiesta dell'Amministrazione, sono forniti al Comune. Tali documenti e informazioni sono accessibili ai Consiglieri con le stesse modalità di cui al comma precedente.
4. I documenti e le informazioni in possesso dei gestori dei servizi pubblici locali, quali Società per Azioni a partecipazione comunale, Consorzi ai quali il Comune partecipi, Concessionari, Aziende speciali, Istituzioni, devono essere forniti, su richiesta, al Comune. Tali documenti e informazioni sono accessibili ai Consiglieri con le stesse modalità previste al comma 2.

5. I componenti del Consiglio Comunale sono invitati annualmente a dichiarare le strutture associative alle quali aderiscono. Copia di tali dichiarazioni è trasmessa al Presidente, al Vicepresidente del Consiglio Comunale e, previo richiesta, ad ogni Consigliere Comunale. Tali soggetti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
6. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ed eventualmente delle Commissioni Consiliari di cui fanno parte. I Consiglieri che non intervengano a due riunioni ordinarie consecutive del Consiglio Comunale senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti. La dichiarazione di decadenza non può essere pronunciata dal Consiglio Comunale prima che siano decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione al Consigliere interessato, senza che il medesimo abbia prodotto giustificazione.
7. Il regime delle aspettative, dei permessi, delle missioni e dell'erogazione dei compensi, è disciplinato dalla legge.
8. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate in forma scritta al Presidente del Consiglio Comunale e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga.
9. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi di legge, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

## **Articolo 9**

### **Competenza del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Esercita, con le modalità previste dal presente Statuto, la propria funzione di indirizzo, partecipando alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Esercita, altresì, la funzione di indirizzo attraverso l'adozione degli atti deliberativi e l'approvazione di mozioni. In proposito il Segretario Comunale dovrà emanare specifiche disposizioni per l'attuazione dei suddetti atti di indirizzo.
3. A richiesta del Consiglio Comunale o del Presidente, il Sindaco è tenuto a riferire sull'attuazione degli atti consiliari di indirizzo.
4. Il Consiglio Comunale esercita inoltre l'attività di controllo, con le modalità previste dal presente Statuto, mediante la verifica periodica sull'attuazione delle linee programmatiche di cui al comma 2.

5. L'attività di controllo si esplica anche mediante la verifica sullo stato di attuazione delle linee programmatiche e degli altri atti di indirizzo, e sulla coerenza degli atti gestionali con la Relazione Previsionale e Programmatica e con il Piano Esecutivo di Gestione, copia del quale dovrà essere trasmesso, nel testo integrale, ai capigruppo.
6. L'attività di controllo del Consiglio Comunale si svolge altresì collegialmente, tramite le Commissioni, mediante la Presidenza e, per iniziativa dei singoli Consiglieri, anche attraverso la presentazione di interrogazioni ed interpellanze. Le modalità di presentazione e di risposta ad esse, in Consiglio, in Commissione, o in forma scritta, sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale o in assenza dal presente Statuto.
7. Il Consiglio Comunale esprime, con l'approvazione di propri ordini del giorno, prese di posizione e richieste su questioni di rilevante interesse, anche se esulanti la competenza amministrativa del Comune.

## **Articolo 10**

### **Prima convocazione del Consiglio Comunale**

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto. La seduta è convocata dal Sindaco e presieduta dallo stesso fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea. Qualora il Sindaco sia impedito alla partecipazione della prima riunione del Consiglio Comunale la stessa è presieduta dal Vice Sindaco o, in caso di impedimento, dal Consigliere Comunale con la maggior cifra individuale di voti (Consigliere anziano).
2. La seduta inizia con la convalida degli eletti e prosegue con l'elezione del Presidente del Consiglio e del Vicepresidente, cui segue la comunicazione dei componenti della Giunta.

## **Articolo 11**

### **Presidenza del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale, nella sua prima seduta, procede all'elezione, nel proprio seno, del Presidente e del Vicepresidente, che durano in carica trenta mesi e sono rieleggibili.

2. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Nel caso di impossibilità del Vicepresidente, le funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano.
3. L'elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza, si procede ad una successiva votazione in cui risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede, nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, verrà eletto il Consigliere più anziano di età.
4. Eletto il Presidente, si procede immediatamente all'elezione del Vicepresidente. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, si procede, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, risulta eletto il Consigliere più anziano di età.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale non è componente di Commissioni Consiliari Permanenti qualora istituite, alle cui sedute, peraltro, può intervenire.
6. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Comunale, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei Consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni. La stessa deve essere approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
7. Il Presidente ed il Vicepresidente non possono presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in cui entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dal Consigliere anziano.

## **Articolo 12**

### **Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale**

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Conferenza dei Capigruppo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni, assicura una adeguata preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.



3. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri Comunali o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Il Presidente riceve le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno. Salvo diverso accordo con i proponenti o diversa scadenza stabilita dalla legge, egli è tenuto ad iscriverle all'ordine del giorno del Consiglio entro i venti giorni successivi, qualora siano presentate dal Sindaco, dalla Giunta o da un quinto dei Consiglieri; entro i trenta giorni successivi, qualora siano presentate da un numero inferiore di Consiglieri. Egli riceve inoltre le interrogazioni e le interpellanze presentate dai Consiglieri e le trasmette al Sindaco.

### **Articolo 13**

#### **Organizzazione e funzionamento del Consiglio**

1. Il Consiglio Comunale adotta il Regolamento con il voto favorevole, in prima votazione, di due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, si procede, non prima di dieci giorni, ad una successiva votazione, in cui è sufficiente, per l'approvazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Con le medesime modalità di votazione il Consiglio Comunale provvede alle eventuali modificazioni del Regolamento.
2. Nell'ambito del Consiglio Comunale possono essere istituite le Commissioni Consiliari mentre vengono ufficialmente costituiti i Gruppi Consiliari e la Conferenza dei Capigruppo.
3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente, che formula l'ordine del giorno e ne programma i lavori., anche sulla base di quanto audito nella Conferenza dei Capigruppo.
4. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e le votazioni avvengono a scrutinio palese, eccetto i casi indicati dal presente Statuto e/o dal Regolamento quando approvato.
5. Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale sono pubbliche ed accessibili a tutti i titolari dei diritti di partecipazione, con le stesse modalità previste per gli atti deliberativi dal Regolamento dell'accesso ai documenti amministrativi.
6. Il Comune adotta gli strumenti idonei a conferire la più ampia ed effettiva pubblicità ai lavori del Consiglio Comunale.
7. Il Consiglio Comunale informa i cittadini della propria attività può indire conferenze e promuovere incontri su temi di particolare interesse con le formazioni sociali e con i soggetti pubblici e privati.

## **Articolo 14**

### **Gruppi Consiliari**

1. Tutti i Consiglieri fanno parte di un gruppo consiliare.
2. I Gruppi Consiliari si costituiscono sulla base delle liste di appartenenza dei Consiglieri o di una diversa dichiarazione di volontà. I Gruppi Consiliari che si costituiscono sulla base della lista di appartenenza dei Consiglieri non sono condizionati ad un numero minimo di aderenti.
3. Con l'eccezione del Gruppo Misto, i Gruppi Consiliari che si costituiscono sulla base di una dichiarazione di volontà prescindente dalla lista di appartenenza devono essere costituiti da almeno tre Consiglieri.

## **Articolo 15**

### **Conferenza dei Capigruppo**

1. I Capigruppo si riuniscono in una Conferenza convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale al fine di essere auditi per definire la programmazione e l'organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale almeno due volte l'anno.
2. La Conferenza dei Capigruppo collabora con il Presidente nell'attività di tutela dell'autonomia del Consiglio Comunale e di garanzia di adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle materie sottoposte al Consiglio Comunale.
3. La Conferenza dei Capigruppo esercita anche le funzioni di Commissione permanente per i problemi istituzionali e dell'informazione.
4. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, partecipa ai lavori della Conferenza dei Capigruppo.
5. Il Presidente è tenuto a convocare, entro cinque giorni, la Conferenza dei Capigruppo, ogni qual volta lo richieda il Sindaco.
6. La Conferenza dei Capigruppo può chiedere l'intervento, alle proprie riunioni, del Sindaco, degli Assessori, del Segretario Comunale, dei Dirigenti e dei titolari di uffici comunali, degli amministratori di enti, istituzioni, aziende e società a prevalente capitale comunale, e dei concessionari dei servizi comunali. Essi, in forza della richiesta, sono tenuti ad intervenire. La Conferenza dei Capigruppo deve sentire il Sindaco e gli Assessori, quando questi lo richiedano.

## **Articolo 16**

### **Commissioni Consiliari**

1. Il Consiglio Comunale può costituire nel proprio seno, con atto deliberativo votato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, Commissioni Consiliari Permanenti e, quando occorra, Speciali.
2. Il Regolamento del Consiglio Comunale ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, le materie di competenza e le forme di pubblicizzazione degli atti e dei lavori.
3. Le Commissioni Permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente coincidente con la competenza delle maggiori articolazioni dell'organizzazione comunale. Esse hanno quali compiti principali l'istruttoria degli atti deliberativi e delle mozioni del Consiglio Comunale, il controllo politico-amministrativo, lo svolgimento di attività conoscitive su temi di interesse comunale e la discussione di interrogazioni e interpellanze, con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale quando approvato.
4. Le Commissioni, nello svolgimento dei loro compiti, possono:
  - o promuovere la consultazione dei soggetti interessati ai temi ad esse sottoposti;
  - o tenere audizioni conoscitive, chiedendo l'intervento di soggetti qualificati, anche esterni al Comune;
  - o invitare ai propri lavori rappresentanze dei titolari dei diritti di partecipazione, di strutture associative, di enti e di ordini professionali, su richiesta degli stessi o di propria iniziativa.
5. Le Commissioni possono chiedere l'intervento, alle proprie riunioni, del Sindaco, degli Assessori, del Segretario Comunale, dei Dirigenti e dei titolari di uffici comunali, degli amministratori di enti, istituzioni, aziende e società a prevalente capitale comunale, e dei concessionari dei servizi comunali. Essi, in forza della richiesta, sono tenuti ad intervenire. Le Commissioni devono sentire il Sindaco e gli Assessori, quando questi lo richiedano.
6. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, eccetto i casi previsti dal Regolamento quando approvato.

## **Articolo 17**

### **Sessioni del Consiglio Comunale**

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie, con le modalità previste dal presente Statuto o dal Regolamento del Consiglio Comunale quando approvato.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per trattare:
  - Sessione Programmatica e dei Bilanci Preventivi; Rendiconto

- Statuto e Regolamento Consiliare e loro modificazioni
  - Atti di programmazione territoriale.
3. Sono Sessioni Straordinarie quelle convocate dal Presidente per ogni altro oggetto al di fuori di quanto enunciato nel comma precedente.

## **Articolo 18**

### **Sessione Programmatica e dei Bilanci Preventivi e Sessione del Rendiconto**

1. La Sessione Programmatica e dei Bilanci Preventivi comprende le sedute dedicate a tali temi comprese fra la presentazione al Consiglio Comunale dello schema di Bilancio Preventivo e la sua approvazione.
2. La Relazione Previsionale e Programmatica, il Programma triennale delle Opere Pubbliche, i programmi annuali e le relazioni previste al comma successivo, nonché le scelte programmatiche, di reperimento e di utilizzo delle risorse contenute nel Bilancio Preventivo costituiscono specificazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e non possono contrastare con le medesime.
3. Prima del Bilancio Preventivo, il Consiglio Comunale deve approvare una deliberazione quadro contenente gli indirizzi per l'esercizio, in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili.
4. La Sessione del Rendiconto comprende le sedute dedicate a tale tema comprese fra la presentazione al Consiglio Comunale e la sua approvazione.

## **TITOLO III SINDACO**

### **Articolo 19**

#### **Competenze e funzioni del Sindaco**

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e rappresenta l'Ente.
2. L'esercizio della rappresentanza può essere delegato ai singoli Assessori per le attività di natura politico-istituzionale e ai Dirigenti, Responsabili di Servizio, per altre attività tecnico-gestionali che non rientrino già nella loro competenza come organi dell'Ente.

3. Il Sindaco nomina gli Assessori, attribuendo gli incarichi per settori e per progetti, convoca e presiede la Giunta Comunale. Può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. E' responsabile dell'attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale. A tal fine emana specifiche disposizioni al Segretario Comunale.
5. Il Sindaco è tenuto a rispondere ad ogni istanza di controllo e verifica sull'attività amministrativa avanzata dal Consiglio Comunale o dalle sue articolazioni. Risponde direttamente, o tramite un Assessore da lui delegato, alle interrogazioni ed alle interpellanze.
6. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
7. Può delegare la sottoscrizione di particolari atti, purché non riservati dalla legge alla sua esclusiva competenza, al Segretario Comunale.
8. Esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
9. Provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società, secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.
10. Il regime delle aspettative, dei permessi, delle missioni e dell'erogazione dei compensi è disciplinato dalla legge.
11. L'esercizio della rappresentanza in giudizio potrà essere conferito a professionisti esterni.

## **Articolo 20**

### **Sostituzione del Sindaco**

1. In caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché di sospensione o decadenza per le cause previste dalla legge, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. In caso di contemporaneo impedimento o assenza del Sindaco e del Vicesindaco, il Sindaco può delegare altro Assessore a svolgere tutte le funzioni inerenti il ruolo.

## **Articolo 21**

### **Nomine dei rappresentanti del Comune**

1. Le nomine e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni e aziende e società spettano al Sindaco, che provvede con l'osservanza degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale. Il Sindaco, nell'esercizio del proprio potere di nomina, deve tener conto delle disposizioni di legge per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni.
2. Il Consiglio Comunale delibera le nomine attribuite dalla legge alla sua competenza.
3. Le nomine sono effettuate nel rispetto di criteri di trasparenza e pubblicità delle procedure, di competenza ed esperienza dei nominati, nonché di garanzia della rappresentanza degli interessi del Comune.
4. Il Consiglio Comunale, eventualmente anche tramite le Commissioni Consiliari competenti, vigila sull'attività dei rappresentanti della Comune durante l'espletamento del mandato.
5. A tal fine, i nominati in enti il cui Conto Consuntivo non sia approvato dal Consiglio Comunale, inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al Sindaco e al Consiglio Comunale una relazione sul loro operato e sul funzionamento dell'Ente in cui rappresentano il Comune. Tutti i rappresentanti del Comune sono inoltre convocabili, allo stesso scopo, da parte delle Commissioni Consiliari, su richiesta di un quarto dei Consiglieri ovvero di un Capigruppo.
6. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società esercitano il loro mandato in coscienza ed in autonomia da ogni condizionamento che possa derivare dall'eventuale appartenenza ad associazioni private. Essi devono dichiarare, prima della nomina e annualmente, l'adesione a strutture associative attinenti l'incarico. Copia di tali dichiarazioni è trasmessa al Presidente, al Vicepresidente del Consiglio Comunale e, previa richiesta, ad ogni Consigliere Comunale. Tali soggetti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
7. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società non possono essere nominati nello stesso incarico per un periodo complessivamente superiore alla durata di due mandati amministrativi ovvero, quando il mandato di nomina sia più lungo di quello amministrativo, per più di due mandati di nomina.
8. Qualora il Comune aderisca ad associazioni senza fini di lucro o concorra ad istituirle, non costituisce causa di incompatibilità il conferimento, in connessione al mandato elettivo, al Sindaco o agli Assessori, della carica di Presidente o Amministratore, purché previsto espressamente dallo statuto dell'associazione.
9. Qualora il Comune costituisca o aderisca ad associazioni, fondazioni, agenzie per la gestione di iniziative o di servizi pubblici, dovranno essere previsti nei

rispettivi statuti, o atti costitutivi, adeguati strumenti che consentano al Consiglio Comunale di esercitare i poteri di indirizzo e di controllo sull'attività esplicata. Ai rappresentanti del Comune nominati in tali associazioni, fondazioni, agenzie, si applica quanto previsto dal precedente comma 6.

## **TITOLO IV GIUNTA COMUNALE**

### **Articolo 22**

#### **Competenze della Giunta**

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi e dei programmi deliberati dal Consiglio.
3. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al Consiglio e che non ricadano nelle competenze del Sindaco o degli organi di decentramento.
4. Riferisce al Consiglio Comunale sulla propria attività, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate con atti di indirizzo dal Consiglio Comunale stesso.
5. Può presentare proposte di deliberazione al Consiglio Comunale.
6. La Giunta deve sempre essere rappresentata alle sedute del Consiglio Comunale.

### **Articolo 23**

#### **Composizione e funzionamento della Giunta**

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di Assessori come disciplinato dalle leggi vigenti, fra i quali il Vicesindaco, da lui nominati. Gli Assessori devono possedere i requisiti ed essere esenti dalle cause di incompatibilità previste dalla legge.
2. Il Sindaco, nel nominare gli Assessori, tiene conto di quanto dispongono le leggi per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni pubbliche.
3. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche e per la loro validità è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e con voto palese, salvo i casi previsti dalla legge.
5. Gli Assessori esercitano il loro mandato in coscienza ed in autonomia da ogni condizionamento che possa derivare dall'eventuale appartenenza ad associazioni private.
6. Il regime delle aspettative, dei permessi, delle missioni e dell'erogazione dei compensi agli Assessori è disciplinato dalla legge.
7. I casi di decadenza della Giunta o di cessazione dalla carica dei singoli Assessori sono disciplinati dalla legge.
8. Le dimissioni sono presentate al Sindaco ed hanno effetto immediato.
9. Alla sostituzione degli Assessori provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

## **TITOLO V**

### **ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

#### **Articolo 24**

##### **Criteri e principi**

1. Il Comune organizza gli uffici ed il personale secondo criteri di programmazione, autonomia e responsabilità, al fine di corrispondere con la massima efficacia ed efficienza al pubblico interesse ed ai diritti dei cittadini-utenti, assicurando speditezza, economicità, imparzialità, trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Il Comune predetermina, pubblicizza ed aggiorna standard quantitativi e qualitativi relativi ai servizi erogati e li verifica annualmente.
3. Il Comune promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo della professionalità dei dipendenti.
4. Il Comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, all'organizzazione e gestione del personale, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze dettate dall'esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa.
5. Il Comune riconosce e garantisce pari opportunità fra donne e uomini nell'organizzazione degli uffici e nel rapporto di lavoro ed adotta programmi di azioni positive a ciò finalizzati. Per l'attuazione delle politiche di parità e di pari opportunità, anche in armonia con i principi e le disposizioni dettate in materia dall'Unione Europea.



6. Gli orari di funzionamento dei servizi e di apertura al pubblico degli uffici devono essere stabiliti sulla base delle esigenze dell'utenza. L'Amministrazione opera al fine di realizzare, coordinandosi con altri Enti, la massima integrazione delle attività di sportello e la progressiva unificazione degli accessi.

## **Articolo 25**

### **Struttura organizzativa. Regolamento di Organizzazione**

1. L'articolazione della struttura comunale è disciplinata, con riferimento alle funzioni istituzionali del Comune ed ai suoi programmi, dal Regolamento di Organizzazione.
2. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale, in occasione dell'approvazione del Bilancio Preventivo, una relazione concernente lo stato della struttura organizzativa, del fabbisogno di risorse umane in relazione agli obiettivi e delle politiche di riferimento.

## **Articolo 26**

### **Segretario Comunale**

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario, inoltre, può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
3. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Esercita, altresì, ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
4. La legge disciplina le modalità di nomina e di revoca del Segretario Comunale.

## **TITOLO VI SERVIZI PUBBLICI**

### **Articolo 27**

#### **Principi generali**

1. I servizi pubblici locali hanno ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. Il Consiglio Comunale individua i servizi pubblici da erogare sul territorio cittadino, ne disciplina, nell'ambito delle fattispecie previste dalla legge, le modalità di assunzione, al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza.
3. Per i servizi a carattere sovracomunale, il Comune può anche avvalersi di convenzioni, accordi di programma o di altri strumenti consentiti dalla legge.
4. Alle modalità di gestione dei servizi pubblici si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
5. Lo Statuto e gli atti fondamentali degli enti strumentali per la gestione dei servizi pubblici locali sono approvati dal Consiglio Comunale.
6. Le modalità di nomina, designazione e revoca degli Amministratori degli enti strumentali per la gestione di servizi pubblici locali, o dei rappresentanti del Comune in altri enti e società, sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto, che disciplina anche il rapporto fra il Consiglio Comunale e i nominati.
7. Salvo il caso di gestione in economia, il Comune svolge esclusivamente attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo.
8. Nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti, il Comune svolge, altresì, attività di regolazione, diretta ad assicurare la regolarità, la continuità, la fruizione in condizioni di uguaglianza dei servizi essenziali, l'universalità di questi ultimi e la determinazione della tariffa massima, ove non sia previsto dalla legge altro soggetto di regolazione in materia.
9. Nella organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione e tutela degli utenti.
10. Il Comune può, altresì, gestire, in quanto consentito dalla legge, servizi pubblici in collaborazione con enti pubblici e privati italiani e stranieri, attraverso tutti gli strumenti e le forme giuridiche previste dalla normativa italiana e dall'Unione Europea.

## **TITOLO VII REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

### **Articolo 28**

#### **Revisione dei Conti**

##### **Nomina, surroga e decadenza del Revisore dei Conti**

1. La nomina, la composizione, il funzionamento e la durata in carica del Revisore sono disciplinate dalla legge.
2. La legge disciplina altresì le cause di cessazione dall'incarico del Revisore.
3. In caso di cessazione dalla carica di Revisore, il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione entro trenta giorni, decorrenti, in caso di dimissioni, dalla comunicazione scritta al Presidente del Consiglio.
4. La sostituzione, nei casi di cui al secondo comma, avviene nel rispetto della nomina come prevista dalla legge. Il Revisore subentrante cessa dall'incarico alla scadenza del mandato.

### **Articolo 29**

#### **Competenza del Revisore dei Conti**

1. Il Revisore dei Conti:
  1. svolge attività di collaborazione con l'organo consiliare e con le sue articolazioni nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
  2. esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Comune, secondo le modalità stabilite nel Regolamento ed attesta la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione;
  3. esprime il proprio parere sulla proposta di Bilancio Preventivo, sui documenti allegati e sulle proposte di variazione dello stesso e redige una apposita relazione sul Rendiconto, con la quale formula rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
  4. esercita la vigilanza sulla amministrazione dei beni comunali, compresi quelli concessi o locati a terzi;
  5. riferisce immediatamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio, affinché quest'ultimo ne informi il Consiglio Comunale, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente;
  6. esercita ogni altra funzione prevista dal Regolamento di Contabilità.
2. Dello stato di avanzamento del Bilancio viene redatta e trasmessa al Revisore e al Consiglio Comunale una rendicontazione trimestrale.

## **Articolo 30**

### **Funzionamento**

1. Il Revisore dei Conti deve essere presente quando venga convocato dal Sindaco ovvero, su motivata richiesta di un terzo dei Consiglieri, dal Presidente del Consiglio Comunale. Ogni riunione deve essere verbalizzata.
2. In occasione della discussione di determinati argomenti, il Revisore può essere invitato dal Sindaco ad assistere alle sedute della Giunta, nonché, dal Presidente del Consiglio, ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio è tenuto ad invitarlo, qualora lo richiedano il Sindaco o un terzo dei Consiglieri Comunali.
3. Il Revisore dei Conti può operare verifiche e riscontri.
4. Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio con le modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità.
5. Per qualunque grave mancanza od inadempienza il Consiglio Comunale può deliberare la revoca del mandato al Revisore dei Conti.

## **Articolo 31**

### **Responsabilità**

1. Il Revisore dei Conti, nello svolgimento della propria attività, deve osservare le regole della deontologia professionale e conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui viene a conoscenza per ragioni del loro ufficio.
2. Il Revisore dei Conti risponde della veridicità delle sue attestazioni ed adempie al proprio dovere con la diligenza del mandatario.
3. In caso di inosservanza del proprio dovere, il Consiglio Comunale ne pronunzia la revoca, previa comunicazione all'interessato almeno 10 giorni prima della seduta e tenendo conto delle sue eventuali deduzioni.

## **TITOLO VIII REVISIONE DELLO STATUTO**

### **Articolo 32**

#### **Revisione e pubblicità dello Statuto**

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale su proposta di uno o più componenti del Consiglio.
2. Ove una proposta di revisione statutaria sia respinta dal Consiglio Comunale, essa non può essere riproposta prima di un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. L'abrogazione totale dello Statuto può avvenire soltanto mediante l'approvazione di un nuovo Statuto.
4. Il Comune promuove con opportune iniziative la conoscenza e la diffusione dello Statuto, delle sue modificazioni e dei Regolamenti attuativi.

## **TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 33**

Per tutto quanto non previsto all'interno del presente Statuto Comunale si rimanda alle leggi vigenti in materia di Enti Locali.

### **Art 34**

**(norme di rango regolamentare)**

**Le seguenti norme costituiscono articolazione del presente Statuto avendo contenuto di rango regolamentare ai sensi dell'art 38 comma II D Lgs 18.08.2000 n 267 e s.m.i. la loro eventuale, successiva modificazione non necessita di approvazione con le maggioranze di cui all'art. 6 comma IV del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e s.m.i.**

(norme sulla convocazione dell'Assemblea e la presentazione degli argomenti)

1. La convocazione del Consiglio Comunale è effettuata dal presidente dell'Assemblea (o in assenza del vice Presidente) a mezzo di avvisi scritti, precisando se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione.
2. L'avviso di convocazione è trasmesso ai Consiglieri via e-mail all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi indicato. Su richiesta del Consigliere, si procederà per le vie tradizionali, mediante consegna secondo le modalità del Codice di procedura civile, a mezzo di incaricato dal Sindaco. In tal caso, se non residente nel Comune di Traversella, il Consigliere deve designare un domiciliatario, residente nel Comune. Le presenti norme valgono anche per le convocazioni delle commissioni consiliari, della conferenza dei capigruppo e di ogni altro organo rappresentativo.
3. L'avviso di convocazione per le sessioni ordinarie, con accluso l'elenco degli affari da trattare, deve essere recapitato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per la riunione.
4. Per tutte le altre adunanze, aventi carattere straordinario, il recapito del relativo invito deve avvenire almeno tre giorni interi prima di quello stabilito per la riunione. In tali termini sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
5. Per le sedute di seconda convocazione l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
6. Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli affari rimasti sia rinviata ad altra riunione non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora siano stabiliti dal Consiglio al momento della sospensione, il Sindaco dovrà comunicare avviso del rinvio ai soli Consiglieri assenti al momento della sospensione, ritenendosi quelli presenti informati del rinvio.
7. Ai Consiglieri assenti sarà dato avviso del rinvio, in modo che siano avvertiti del giorno, ora, luogo ed affari rinviati da trattare nella prosecuzione della seduta, con almeno 24 ore di anticipo e con l'osservanza delle modalità sopra stabilite per le sedute di seconda convocazione.
8. Nel caso che, dopo effettuate le consegne degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno affari urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno ventiquattr'ore prima della seduta, precisando l'oggetto degli affari aggiunti.
9. La maggioranza dei Consiglieri presenti alla seduta ha diritto di decidere il rinvio al giorno seguente di provvedimenti relativi agli affari aggiunti all'ordine del giorno, per poterli più approfonditamente studiare.
10. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.
11. Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari, per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune e per i cittadini.
12. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.

13. si potrà utilizzare ogni strumento ritenuto idoneo per la notificazione tempestiva (telegramma, fax, SMS) per l'eccezionalità della circostanza.
14. Il deposito dei documenti relativi agli affari da trattare avviene contemporaneamente all'inoltro dell'avviso di convocazione ed essi restano a disposizione dei Consiglieri fino al momento della discussione.
15. L'elenco degli oggetti degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale, ordinaria o straordinaria, ne costituisce l'ordine del giorno.
16. Esso deve essere compilato in modo da consentire ai Consiglieri di conoscere l'elenco degli argomenti che verranno trattati.
17. Spetta al Presidente il potere di stabilire, rettificare ed integrare l'ordine del giorno per propria autonoma decisione, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al precedente art. 12.
18. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio Comunale devono essere pubblicati nell'Albo pretorio del Comune, almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza, a cura del Segretario Comunale.
19. Le proposte da trattarsi in Consiglio devono essere presentate per iscritto, accompagnate dallo schema della proposta che si intende sottoporre al Consiglio ai fini dell'ottenimento dei pareri obbligatori.
20. Il Presidente può decidere di non iscrivere la proposta all'ordine del giorno del Consiglio qualora non ravvisi la competenza da parte di quest'organo a trattare l'argomento. Di tale decisione deve dare comunicazione scritta al Consigliere proponente.
21. Il Consigliere Comunale interessato ha diritto, nella prima seduta consiliare successiva a tale diniego, in sede di comunicazioni, di chiedere al Consiglio che si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di Legge.
22. Ove intenda avvalersi di tale diritto egli deve farne richiesta scritta al Sindaco, almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza ed il Sindaco deve effettuare immediato deposito della richiesta, con il carteggio che l'ha preceduta, nel fascicolo delle comunicazioni.
23. Il Consiglio decide a maggioranza e, qualora stabilisca che la proposta debba essere trattata con urgenza, fissa la data nella quale dovrà essere tenuta la seduta per esaminarla, eventualmente assieme ad altre nel frattempo maturate.

### **Art 34 bis**

(norme sul quorum strutturale dell'Assemblea)

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, non computandosi, per determinare tale quorum strutturale, il seggio di Sindaco; tuttavia, il Sindaco, se presente, contribuisce a verificare il raggiungimento del numero necessario dei componenti presenti.

2. Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati all'Ente, computandosi con lo stesso criterio di cui al comma precedente.
3. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
4. La seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito ad altra adunanza andata deserta per mancanza del numero legale, per discutere di ogni argomento iscritto all'ordine del giorno.
5. La seduta che segue ad una prima iniziata col numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo obbligatorio dei presenti, è pure essa seduta di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare.
6. Nel caso però di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per qualsiasi motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza non assume il carattere di "seconda convocazione".
7. In seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni su materie per le quali la Legge richiede la presenza di un particolare numero di Consiglieri o l'approvazione di una speciale maggioranza, a meno che non si raggiunga quel particolare numero dei presenti al momento della trattazione dell'affare o la speciale maggioranza al momento della votazione.
8. Il Presidente, trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di prima o di seconda convocazione e ove manchi il numero minimo previsto per rendere valida tali adunanze, le dichiara deserte, dandosi atto di ciò a verbale.
9. Qualora l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti affari non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali affari devono essere iscritti e trattati nella seduta dopo quelli di seconda convocazione, e per essi la seduta ha carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.
10. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattr'ore prima della seduta. In questo caso può essere chiesto il rinvio della loro trattazione in conformità di quanto stabilito dall'articolo precedente.

### **Art, 34 ter**

(norme sulla discussione in Assemblea)

1. Il presidente conduce la discussione ed il voto delle proposte iscritte nell'ordine del giorno secondo il loro ordine. L'ordine di trattazione delle proposte può essere modificato dal Presidente, su proposta del Sindaco o di un Consigliere. La proposta è approvata se ottiene la maggioranza dei voti favorevoli.



2. Il Presidente ed il Sindaco possono, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.
3. Terminata l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine, facendo in modo, per quanto possibile, che si alternino oratori che sostengono opinioni diverse. Terminata la discussione, la proposta viene messa in votazione.
4. Nella trattazione di uno stesso affare ciascun Consigliere Capo Gruppo (o delegato) può parlare due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque e solo per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.
5. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.
6. In ogni occasione, limiti di tempo più ampi possono essere fissati dal Presidente sulla base del proprio prudente apprezzamento e tenendo conto dell'andamento generale della discussione e dell'importanza dell'oggetto.
7. Ciascun Consigliere può intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al Regolamento od all'ordine dei lavori, con interventi brevi e contenuti.
8. Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Presidente, dopo aver richiamato l'oratore a concludere, gli toglie la parola. I
9. Il Sindaco e gli Assessori possono chiedere al Presidente di intervenire, nel corso della discussione, per le necessarie precisazioni sulle proposte in discussione.

### **Art 34 quater**

(interrogazioni, interpellanze e mozioni)

1. I Consiglieri possono presentare, per iscritto, nel rispetto delle norme generali sull'iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno, interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o su temi di carattere generale riguardanti la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.
2. Il Presidente iscrive gli oggetti di cui al comma precedente all'ordine del giorno, tenendo conto in generale dell'economia dei lavori in assemblea e della salvaguardia delle prerogative dei Consiglieri.
3. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di fatti determinati.
4. L'interpellanza consiste nella domanda scritta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari. Essa può inoltre richiedere al

- Sindaco o alla Giunta che precisino al Consiglio gli intendimenti con i quali essi si prefiggono di operare in merito ad un determinato fatto o problema.
5. Esse vengono trattate nell'ordine cronologico di presentazione.
  6. Il proponente può altresì esercitare il sindacato ispettivo mediante interrogazione senza risposta in Consiglio, cui il Sindaco o Assessore delegato risponderà per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento.
  7. Se il Consigliere proponente è assente al momento della discussione della sua interrogazione od interpellanza, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio della trattazione ad altra adunanza.
  8. Il Sindaco può dare direttamente risposta o demandare la stessa all'Assessore o consigliere delegato per materia. La risposta deve essere contenuta entro pochi minuti. Può replicare ad essa solo un Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni e, comunque, contenendo il suo intervento entro un tempo di pochi minuti.
  9. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore competente. Quando il Consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una discussione sulla risposta data dalla Giunta, può presentare una mozione, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno di successiva adunanza.
  10. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico - amministrativo su fatti e questioni di interesse della Comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico-sociale di carattere generale.
  11. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente a materie di competenza del Consiglio Comunale.
  12. La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare, votando una deliberazione, siano osservate la Legge, lo Statuto, i regolamenti dell'Ente. Il Presidente decide se il richiamo sia giustificato e da accogliere e provvede quindi di conseguenza.

Il Presidente del Consiglio Comunale

F.to RENZO BRUSCO